



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SERVIZI**

Comuni di: Beinasco, Bruino, Orbassano
Piossasco, Rivalta, Volvera

REGOLAMENTO

**PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON HANDICAP PERMANENTE
GRAVE AL COSTO DELLA RETTA IN STRUTTURA.**

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 5 del 19/03/2014

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione.....	pag. 3
Art. 2	Situazione economica (riferimenti soggettivi).....	pag. 3
Art. 3	Situazione economica (criteri di valutazione).....	pag. 3
3.1	Reddito e patrimonio	pag. 4
3.2	Reddito	pag. 4
3.2.1	Differenza tra reddito dell'anno in corso e reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata	pag. 4
3.3	Patrimonio mobiliare.....	pag. 5
3.4	Patrimonio immobiliare.....	pag. 6
3.5	Differenza tra consistenza patrimoniale (mobiliare ed immobiliare) alla data di erogazione della prestazione e consistenza patrimoniale rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente.....	pag. 6
3.6	Validità della situazione economica dichiarata.....	pag. 6
Art. 4	Franchigia.....	pag. 7
4.1	Franchigia sul reddito.....	pag. 7
4.2	Franchigia sul patrimonio mobiliare.....	pag. 7
4.3	Franchigia sul patrimonio immobiliare	pag. 7
Art. 5	Determinazione della situazione economica complessiva al fine della compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito.....	pag. 8
Art. 6	Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito.....	pag. 8
Art. 7	Controlli.....	pag. 9
Art. 8	Disposizioni finali.....	pag. 9

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

I criteri di compartecipazione disciplinati nel presente atto, si applicano alla retta socio-assistenziale (come definita dalle D.G.R. 17-15226 del 30/3/2005 e 2-3520 del 31/7/2006), praticata nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti e persone con handicap grave e permanente.

Tali criteri concernono, pertanto, esclusivamente, la retta che è a carico degli utenti e, quindi, in subordine del Consorzio, qualora la situazione reddituale e patrimoniale degli utenti stessi sia tale da non consentirne in tutto o in parte la copertura. Le disposizioni che seguono si applicano esclusivamente agli utenti, già valutati non autosufficienti dall'Unità di valutazione geriatrica, inseriti, in regime di convenzione, in struttura.

Art. 2 - SITUAZIONE ECONOMICA (riferimenti soggettivi)

Per definire l'entità della compartecipazione dell'utente anziano non autosufficiente e della persona con handicap permanente grave al costo della retta, si valuta la situazione economica del solo beneficiario della prestazione.

Art. 3 - SITUAZIONE ECONOMICA (criteri di valutazione)

Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E', pertanto, assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all'assistenza dei soggetti stessi (ricovero in struttura), le indennità di cui sopra quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di una prestazione coincidente con quella per la quale l'indennità medesima viene concessa.

L'utente anziano non autosufficiente o la persona con handicap permanente grave contribuisce, quindi, alla copertura della retta residenziale (v. la d.g.r. 17-15226 del 30/3/2005 "criteri di compartecipazione") con l'ammontare delle indennità concesse a titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità assoluta, indennità speciale per ciechi ventisimisti, indennità di comunicazione

per sordomuti...) e con altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa specifica.

Per definire l'entità residua della compartecipazione sulla parte della retta non coperta dalle indennità sopra indicate e l'entità della compartecipazione per gli utenti non titolari delle suddette indennità, si valuta la situazione economica come definita al punto 3.1 e seguenti.

3.1 REDDITO E PATRIMONIO

La situazione economica è composta dal reddito complessivo e dal valore globale del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

Sono da considerarsi i redditi risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato da enti previdenziali - e i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'erogazione della prestazione.

3.2 REDDITO

Il reddito da valutare ai fini del presente provvedimento è costituito:

- dal reddito (al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA. Obbligati alla presentazione dell'IVA) definito in base alle vigenti norme fiscali in materia di determinazione e tassazione dei redditi e liquidazione delle imposte.
- dal reddito figurativo delle attività finanziarie (determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come oltre specificato).

Per quanto concerne i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo della presentazione della dichiarazione IVA, va assunta la base imponibile (valore della produzione netta) determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato e di altri fattori produttivi costituiti da beni prodotti in altri comparti dell'azienda e reimpiegati nell'azienda stessa.

3.2.1 DIFFERENZA TRA REDDITO DELL'ANNO IN CORSO E REDDITO RISULTANTE DALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA

Qualora il reddito per l'anno in corso, alla data di erogazione della prestazione, differisca di oltre 1/5 dal reddito risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (Mod. CUD, 730, UNICO) - o

dall'ultimo certificato sostitutivo - il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante la variazione.

3.3 PATRIMONIO MOBILIARE

Il patrimonio mobiliare è costituito da:

- a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione;
- b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera A);
- d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente alla dichiarazione, ad esso più prossimo;
- e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, ovvero, in caso di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, gestite direttamente o affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
- g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), i contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione - per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data - e le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto - per le quali va assunto l'importo del premio versato -; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera g).
Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione contestati anche a soggetti diversi dal ricoverato, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- i) valore dei beni mobili posseduti alla data di cui alla lettera a).
(Non si valuta il valore della prima automobile in proprietà. Per le successive si considera un valore forfetario risultante da riviste specializzate).

3.4 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare è costituito dal valore - determinato con le modalità di calcolo stabilite dalla normativa ICI - dei singoli cespiti posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione della prestazione.

Nel patrimonio immobiliare è ricompreso:

- il valore dei diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi), con esclusione della "nuda proprietà".
- il valore dei beni donati nei cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni.

3.5 DIFFERENZA TRA CONSISTENZA PATRIMONIALE (MOBILIARE ED IMMOBILIARE) ALLA DATA DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E CONSISTENZA PATRIMONIALE RILEVATA AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE

Qualora la consistenza patrimoniale alla data di erogazione della prestazione differisca di oltre 1/5 da quella rilevata il 31 dicembre dell'anno precedente, il beneficiario della prestazione deve autocertificare la variazione all'ente gestore che la assumerà quale base di calcolo, impegnandosi a produrre, l'anno successivo, la dichiarazione comprovante tale variazione.

3.6 VALIDITA' DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

La situazione economica dichiarata ha validità annuale.

Eventuali variazioni positive o negative superiori ad 1/5 nella consistenza reddituale e patrimoniale - subentrate durante la fruizione della prestazione - devono essere autocertificate dal beneficiario della prestazione medesima agli enti gestori e/o comuni, entro trenta giorni dalla data delle suddette variazioni.

Art. 4 - FRANCHIGIA

Si definisce franchigia il valore da utilizzare per determinare una quota di disponibilità da sottrarre al risultato della situazione economica complessiva.

4.1 FRANCHIGIA SUL REDDITO

Una somma non inferiore a euro 70 mensili deve essere lasciata al beneficiario per esigenze e spese personali qualora i familiari non provvedano volontariamente a far fronte a tali necessità. Previa specifica valutazione del servizio potrà essere valutato l'aumento della quota per spese effettivamente necessarie, preventivate, sostenute e documentate ad esclusione di tutte quelle erogabili dal S.S.N. (quali ad esempio visite specialistiche, ausili, farmaci mutuabili, ecc.). Inoltre, non verranno riconosciute spese sostenute per prestazioni alberghiere supplementari richieste dal beneficiario o suo familiare (ad esempio inserimento in camera singola, ecc.) non previste in modo specifico nel progetto individualizzato approvato dal servizio..

4.2 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO MOBILIARE

Dall'ammontare del patrimonio mobiliare come sopra determinato, si detrae - fino a concorrenza - la franchigia di euro 7.500,00 per le persone anziane e una franchigia di euro 10.000,00 per le persone disabili.

4.3 FRANCHIGIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

- 1) Dall'ammontare del patrimonio immobiliare come sopra determinato, si detraggono - fino a concorrenza - le seguenti franchigie:
 - a) euro 50.000 per:
 - la casa adibita a prima abitazione, precedentemente al ricovero;
 - le pertinenze, ossia il box o posto auto (categoria catastale C6), limitato ad una unità, il locale di sgombero (cat. C/2) e la tettoia (cat. C/7), ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale;
 - b) euro 15.000 per la seconda casa e relative pertinenze, nel caso in cui la casa adibita a prima abitazione, precedentemente al ricovero, sia in locazione;
 - c) euro 10.000, per la seconda casa e relative pertinenze nel caso in cui la casa adibita a prima abitazione, precedentemente al ricovero, sia di proprietà del beneficiario.

Tali detrazioni sono alternative a quella relativa al valore del capitale residuo del mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione del bene.

- 2) Non si conteggia la casa adibita a prima abitazione e le relative pertinenze se occupate dal coniuge o dai familiari conviventi precedentemente al ricovero che si trovino in condizione di difficoltà economica di cui al successivo art. 6.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA COMPLESSIVA AL FINE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL'ASSISTITO

Per la determinazione della situazione economica complessiva, vengono considerati il reddito e il patrimonio mobiliare ed immobiliare, se pur non immediatamente disponibile.

Le parti del patrimonio mobiliare ed immobiliare concorrono in una misura del 20% ad implementare il reddito (v. d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221, decreto attuativo del D.lgt. 109/1998).

Qualora l'obbligo al pagamento della retta derivi non dal solo reddito e dal patrimonio immediatamente disponibile, ma dal concorso del reddito e del patrimonio come sopra indicato, e il ricoverato non disponga - di fatto - della liquidità sufficiente a consentirgli la compartecipazione dovuta, potranno attivarsi le seguenti fattispecie:

- a) locazione degli immobili a disposizione;
- b) alienazione del patrimonio, o di parte di esso;
- c) accensione di ipoteche, contratti di recupero da parte del Consorzio ed altri strumenti previsti nei rispettivi regolamenti. Tali fattispecie non sono alternative, ma possono attivarsi cumulativamente.

Art. 6 - SOSTEGNO AL CONIUGE O AL FAMILIARE PRIVO DI REDDITI CONVIVENTE, PRECEDENTEMENTE AL RICOVERO, CON L'ASSISTITO

In base alle disposizioni della citata D.G.R. 17-15226 "...deve essere altresì garantito il sostegno alle famiglie monoreddito qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di vivere autonomamente.

Tale sostegno, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 433 del codice civile, viene garantito dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al Fondo Regionale per le Politiche Sociali".

Se il coniuge o gli altri familiari conviventi non dispongono di beni patrimoniali e/o di un reddito autonomo sufficiente al proprio sostentamento e/o al pagamento del canone di locazione e delle altre spese necessarie, il Consorzio deve prevedere, al momento del ricovero, un apposito piano di intervento, che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.

Il reddito (e/o patrimonio) dell'utente che viene inserito in struttura, deve, pertanto, essere lasciato a disposizione dei soggetti indicati nella citata d.g.r. 17-15226, fino alla copertura delle spese previste dall'apposito piano formulato dal Consorzio, secondo gli articoli contemplati nel Regolamento per l'erogazione dei contributi di assistenza economica.

In ogni caso il ricoverato concorre alla copertura della retta almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

Art.7 - CONTROLLI

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Consorzio effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente allegato, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130/2000, ed ai relativi decreti attuativi.

Il Consorzio può prevedere disposizioni aggiuntive, se più favorevoli per l'assistito (ad es. previsioni di ulteriori franchigie), rispetto a quelle disciplinate nel presente provvedimento.